

Lavoro nero e responsabilità del lavoratore: il parere della Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO - I PARERI IN MATERIA TRIBUTARIA - PARERE 23 NOVEMBRE 2011, N. 26

Oggetto: La responsabilità del lavoratore per la retribuzione in nero.

Il quesito

Si chiede di conoscere se a fronte di pagamenti in nero erogati dal datore di lavoro a soggetti dipendenti vi sia o meno una responsabilità anche dal parte del lavoratore.

Premessa

Nell'ipotesi in cui la remunerazione sia riferibile ad una attività riconducibile a lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 24 del Dpr n. 600/1973 sono obbligatori l'effettuazione e il versamento della ritenuta Irpef a titolo d'acconto, da parte del soggetto che effettua il pagamento e che, in linea di principio, si è avvalso della prestazione del lavoratore.

Tanto premesso, l'articolo 64 del Dpr n. 600/1973 dispone che «chi in forza di disposizione di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto, deve esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso». Nell'ipotesi del lavoro dipendente la rivalsa è espressamente prevista dal comma 1 del citato articolo 24 del predetto Dpr n. 600/1973.

Inoltre, in base all'art. 35 del Dpr. n. 602/1973, «quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, sopratasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolo di imposta né i relativi versamenti, il sostituto è coobbligato in solido».

La giurisprudenza della Cassazione

Sembrerebbe, prima *facie*, che il lavoratore resti del tutto estraneo alla tassazione della propria retribuzione essendo compito esclusivo del datore di assoggettare a ritenuta il relativo importo. Tuttavia la Cassazione in più occasioni ha stabilito che anche il lavoratore è correo, dovendo provvedere ad assoggettare a tassazione la retribuzione percepita pure in assenza di ritenuta da parte del datore, ovvero in caso di pagamenti in nero. L'ultima in ordine di tempo è la sentenza n. 09897/11 del 17.2.2011 della Cassazione che ha fornito importanti elementi di riferimento. In particolare la S.C., appurato che la lavoratrice aveva percepito somme in nero considerato che erano state rinvenute nei locali del datore di lavoro delle ricevute firmate dalla medesima, ha stabilito che:

- è del tutto irrilevante se tra datore e lavoratore vi fosse un accordo per non assoggettare a tassazione le somme percepite;
- è del tutto irrilevante che il lavoro prestato fosse l'unico lavoro svolto dall'interessata nel corso dell'anno;
- è del tutto irrilevante che l'interessata in buona fede ritenesse che le somme non dovessero essere indicate in dichiarazione dei redditi;

Da ultimo, è errata la conclusione, in punto di diritto, che la contribuente fosse esonerata dall'obbligo fiscale essendovi una norma primaria che impone al datore l'obbligo di effettuare le ritenute e versarle. Nella sostanza la Corte, aderendo alla tesi della Cassazione n. 8504/2009, ritiene che «in caso di mancato pagamento della ritenuta d'acconto da parte del lavoratore, il soggetto obbligato al pagamento del tributo è anche il lavoratore contribuente».

Dunque secondo la Suprema Corte, l'intervento del sostituto lascia inalterata la posizione del sostituto, il quale è specificamente gravato dell'obbligo di dichiarare i redditi assoggettati a ritenuta, poiché essi concorrono a formare la base imponibile sulla quale, secondo il criterio di progressività, sarà calcolata l'imposta dovuta, detraendosi da essa la ritenuta subita come anticipazione del prelievo.

D'altronde, in più occasioni la giurisprudenza (Cassazione nn. 2212/2000; 16092/2000; 10057/2000; 1081/2002; 5020/2003; 14033/2006; 8316/2009) ha stabilito che quando la ritenuta non sia stata operata sugli emolumenti che pur costituiscono componente di reddito, alla omissione il percettore dovrà ovviare, dichiarando i relativi proventi e calcolando l'imposta sull'imponibile alla cui formazione quei proventi hanno concorso.

Sono, dunque, da considerarsi superate le conclusioni della precedente giurisprudenza (Cassazione nn. 12991/1999; 13664/1999) che ha affermato la responsabilità unicamente del datore di lavoro.

Normativa di riferimento - Artt. 24 e 64 Dpr n. 600/1973; art. 35 Dpr. n. 602/1973.

Giurisprudenza di riferimento - Cass. nn. 12991/1999; 13664/1999; 2212/2000; 16092/2000; 10057/2000; 1081/2002; 5020/2003; 14033/2006 e 8316/2009.